

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SPILAMBERTO

PROVINCIA DI MODENA

**ORIGINALE**

NUOVO "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)": APPROVAZIONE	<b>Nr. Progr.</b> 41
	<b>Data</b> 22/06/2020
	<b>Seduta Nr.</b> 6

Cod. Ente : 036045

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 22/06/2020 alle ore 20:30.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso lo Spazio Eventi "Lilliano Famigli," oggi 22/06/2020 alle Ore 20:35 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini di cui all'art. 22 del regolamento del consiglio comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
COSTANTINI UMBERTO - SINDACO	S	MUNARI SIMONETTA	S	PIETROPAOLO ALESSANDRO	S
MORSELLI NICCOLO'	S	VECCHI FRANCESCO	S	VACCARI STEFANIA	S
FRANCIOSO SALVATORE	S	GHINI CHIARA BEATRICE	S	BONEZZI OMER	S
MORANDI LAURA	S	FERRINI FABIO	S		
GLIELMI MASSIMO	S	BORGHI GIACOMO	S		
PE' STEFANIA	S	FORTE MAURIZIO	S		
FONTANA ELENA	S	GALLONI LAURA	S		
Totale Presenti: 17			Totale Assenti: 0		

Sono presenti gli assessori esterni:

ACERBI CARLOTTA, BABILONI STEFANIA

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. CAMPIOLI PAOLO

In qualità di PRESIDENTE, FONTANA ELENA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

GHINI CHIARA BEATRICE, VECCHI FRANCESCO, VACCARI STEFANIA

**OGGETTO:**

**NUOVO "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)":  
APPROVAZIONE**

[Nel corso dell'esposizione del punto n. 4) dell'odg alle ore 20:49 entra l'assessore Spadini Mirella]

Il Presidente cede la parola al Sindaco. Successivamente, facultato, relaziona in merito il dott. Brighenti Adriano – Responsabile Struttura Finanziaria.

Si apre la discussione cui interviene il Sindaco.

Dichiarazioni di voto: intervengono i consiglieri:

- Pietropaolo Alessandro (dichiara l'astensione del gruppo "Prima Spilamberto");
- Morselli Niccolò.

\*\*\*\*\*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso:

- che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
  - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
  - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
  - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: "... *l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...*", e dall'altro che: "... *l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ...*".

Richiamato, altresì, l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla legge di bilancio;

Dato, inoltre, atto che,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "... *Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...*";
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che "... *La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.*» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che "... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*";

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 41 DEL 22/06/2020

- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che "... Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...";
- l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che "... Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 ...";
- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

Attesa la necessità, in ragione del novellato quadro normativo e dell'opportunità di esercitare alcune delle facoltà previste dall'art. 1, comma 777 della Legge n. 160/2019, di approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.);

Visto l'allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale e composto da n. 9 articoli;

Ritenuto di provvedere in merito;

Vista altresì la deliberazione G.C. n. 48 del 10.06.2020 avente ad oggetto "Differimento del termine di versamento dell'acconto della quota di spettanza comunale della nuova IMU di cui all'art. 1, comma 738 della legge n. 160/2019" con la quale è stato disposto ai sensi l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus, il differimento del termine di versamento della rata di acconto, scadente il 16 giugno 2020, al **30 settembre 2020**, limitatamente alla quota di spettanza comunale;

Ritenuto di ratificare la decisione assunta dalla Giunta Comunale recependone il contenuto all'interno dell'art. 9 del Regolamento;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con la seguente votazione:

- Presenti n. 17 consiglieri
- Votanti n. 13 consiglieri
- Favorevoli n. 13 consiglieri
- Contrari n. 0 consiglieri
- Astenuti n. 4 consiglieri (Forte Maurizio, Galloni Laura, Pietropaolo Alessandro, Vaccari Stefania)

**DELIBERA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 41 DEL 22/06/2020

- 1) di approvare il nuovo "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U)*", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 9 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di ratificare la decisione assunta con deliberazione G.C. n. 48 del 10.06.2020, circa il differimento del termine per il versamento dell'acconto d'imposta per l'anno 2020, limitatamente alla quota di spettanza comunale, dal 16 giugno al **30 settembre**, recependone il contenuto all'interno dell'art. 9 del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;
- 3) di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020;
- 4) di dare mandato al Servizio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "*Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U)*" contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
- 6) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

➤ ***Il tutto come da registrazione della seduta che ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di Consiglio Comunale, costituisce mero resoconto. Tale registrazione è depositata presso l'ufficio della Segreteria Generale e pubblicata nel sito web del Comune.***



*COMUNE DI SPILAMBERTO*

*PROVINCIA DI MODENA*

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

**Approvato con delibera di C.C. n. 41 del 22/06/2020**

**ART. 1**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52, D.lgs. 446/97, disciplina l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 1, cc. 738-783, L. 160 del 27 dicembre 2019.

2. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili così come disciplinato dai commi 738 e ss della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 cui si fa rinvio per la disciplina generale e particolare non oggetto di regolamentazione comunale.

**ART. 2**  
**FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (assenza di residenza anagrafica, sede legale di società, privo di utenze), limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati in situazione di degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. c) e d), DPR n. 380/2001 e ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

2. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata esclusivamente alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del contribuente;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR. n. 445/2000; il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

4. Fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge, la riduzione della base imponibile ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato come previsto al precedente punto a) o è stata presentata all'ufficio comunale la dichiarazione prevista al punto b).

5. L'agevolazione si applica anche nel caso in cui l'immobile sia oggetto di specifica ordinanza di inagibilità emessa dall'autorità competente nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1.

**ART. 3**  
**DETERMINAZIONE PERIODICA E PER ZONE OMOGENEE DEI VALORI VENALI IN COMUNE**  
**COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Comune determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune o il metodo per calcolarli da utilizzare qualora, per le medesime aree o aree similari per collocazione, tipologia e caratteristiche, manchino del tutto nel quinquennio precedente altri riferimenti di mercato quali esemplificativamente rogiti, perizie giurate, rivalutazioni dei beni immobili d'impresa ai fini fiscali.

2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.

3. Qualora il contribuente abbia comunque versato l'imposta sulla base di un valore superiore a quello determinato ai sensi del comma 1, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

#### **ART. 4**

##### **ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI**

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili nella quale gli stessi avevano residenza e dimora abituale qualora acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare e alle sue pertinenze così come definite dall'art. 1 comma 741 lett. b) della Legge 160/2019.

#### **ART. 5**

##### **DICHIARAZIONE A PENA DI DECADENZA DEI CASI RIENTRANTI NELLE AGEVOLAZIONI COMUNALI**

1. Ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate stabilite dall'ente per i casi di agevolazione di cui ai precedenti artt. 2, 4 e 7 del presente regolamento, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello predisposto dall'ente, con il quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

#### **ART. 6**

##### **VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONTITOLARI**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

2. Resta fermo che ogni contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso, con la conseguenza che eventuali provvedimenti di accertamento diretti al recupero di maggiore imposta o alla irrogazione di sanzioni, continueranno a essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

#### **ART. 7**

##### **ESENZIONE DELL'IMMOBILE DATO IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE ESCLUSIVAMENTE PER L'ESERCIZIO DEI RISPETTIVI SCOPI ISTITUZIONALI O STATUTARI**

1. L'immobile dato in comodato gratuito al Comune esclusivamente per l'esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari è esente dall'imposta .

**ART. 8**  
**ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**ART. 9**  
**NORME TRANSITORIE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. b) della Legge 160/2019 ed in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus, il termine per il versamento dell'acconto d'imposta per l'anno 2020 è differito dal 16 giugno 2020 al 30 settembre 2020 limitatamente alla quota del tributo di spettanza comunale.





## COMUNE DI SPILAMBERTO

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

Provincia di Modena

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

STRUTTURA FINANZE, RAGIONERIA E BILANCIO

### PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **47/2020**

OGGETTO: NUOVO "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)": APPROVAZIONE

Il sottoscritto Funzionario, RESPONSABILE, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime *parere FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Li, 15.06.2020

IL RESPONSABILE

Adriano BRIGHENTI



**COMUNE DI SPILAMBERTO**

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

Provincia di Modena

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

STRUTTURA FINANZE, RAGIONERIA E BILANCIO

**PROPOSTA DI DELIBERA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 47/2020**

OGGETTO: NUOVO "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)": APPROVAZIONE

***Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI***

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime ***parere FAVOREVOLE*** in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

Li, 15.06.2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Adriano BRIGHENTI



## **COMUNE DI SPILAMBERTO**

*PROVINCIA DI MODENA*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 41 DEL 22/06/2020**

OGGETTO:

**NUOVO "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)": APPROVAZIONE**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO  
IL PRESIDENTE  
FONTANA ELENA**

**FIRMATO  
IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. CAMPIOLI PAOLO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).